



Revisione parziale dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP); modifiche connesse all'entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia

Commento esplicativo

In linea di massima, il regime transitorio cui soggiace la Croazia dall'entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia (Protocollo III ALC) è identico a quello applicato in passato ai nuovi Stati membri dell'UE, come per esempio alla Bulgaria e alla Romania dal 1° giugno 2009.

Per poter applicare il regime transitorio previsto per la Croazia occorre pertanto reintrodurre nell'OLCP le disposizioni già figuratevi (cfr. le disposizioni applicabili alla Bulgaria e alla Romania dal 1° giugno 2009 durante il periodo transitorio), adeguandole alla Croazia.

Si tratta perlopiù delle disposizioni vertenti sulle condizioni d'ammissione in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa.

Preambolo

Nel preambolo è integrato il rimando al Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia.

Art. 2 cpv. 1 (Campo d'applicazione)

La nota a piè di pagina cui rimanda questa disposizione fa ora riferimento ai 28 Stati membri dell'Unione europea (UE) al momento della firma del Protocollo 4 marzo 2016 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia. Conseguentemente, l'OLCP si applica anche alla Croazia.

Le disposizioni dell'OLCP esclusivamente applicabili alla Croazia menzionano unicamente questo Paese. Gli articoli applicabili a tutti gli Stati membri dell'UE al momento della firma del Protocollo III ALC eccettuata la Croazia recano la menzione seguente: «cittadini dell'UE (eccettuata la Croazia)».

Art. 3 cpv. 2 (Deroghe al campo d'applicazione)

La Croazia soggiace alle disposizioni transitorie del Protocollo III ALC, il quale limita l'accesso all'attività lucrativa in Svizzera (contingenti massimi, priorità dei lavoratori nazionali, controllo delle condizioni salariali e lavorative). Il capoverso 2 dell'articolo 3 OLCP precisa che i cittadini croati cui si applica l'articolo 43 capoverso 1 lettere e-h dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) non sono interessati da queste restrizioni.

Art. 4 cpv. 3, 3^{bis} e 4 (Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS)

Le disposizioni transitorie del Protocollo III ALC sono applicabili ai frontalieri di nazionalità croata (cfr. zone di frontiera previste al cpv. 3^{bis}) e ai cittadini croati che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera di durata uguale o inferiore a tre mesi per anno civile (cfr. cpv. 4). I frontalieri cittadini di altri Stati dell'UE al momento della firma del Protocollo III ALC beneficiano di un permesso valido in tutta la Svizzera (cfr. cpv. 3).

Art. 8 (Assicurazione del permesso)

Considerate le restrizioni d'accesso al mercato del lavoro svizzero previste dalle disposizioni transitorie del Protocollo III ALC, esiste la possibilità di sollecitare un'assicurazione del permesso conformemente all'articolo 5 OASA. Questa richiesta preliminare garantisce al richiedente e al suo datore di lavoro che dopo l'entrata in Svizzera verrà rilasciato un permesso.

Art. 10 (Computo sui contingenti massimi)

Per evitare inutili computi sui contingenti massimi di primi permessi disponibili, l'articolo rimanda a tre situazioni in cui i permessi già rilasciati non vengono computati.

Art. 11 (Contingenti massimi)

La ripartizione dei contingenti attribuiti ai lavoratori croati si svolge trimestralmente nel quadro delle direttive emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Ciò consente un utilizzo equilibrato dei contingenti massimi per l'intera durata del contingentamento.

Art. 12 (Deroghe ai contingenti massimi)

Deroghe ai contingenti massimi sono previste nel quadro della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri (LStr; cfr. art. 30 LStr) e dell'OASA (cfr. art. 19segg. OASA). Queste deroghe sono applicabili per analogia. Sono previste deroghe anche all'articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell'allegato I all'ALC. I capoversi 3 e 5 dell'art. 12 OLCP prevedono parimenti deroghe per determinate categorie di studenti e di lavoratori.

¹ RS 142.201

² RS 142.20

Art. 14 cpv. 2 (Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi)

La disposizione applica il paragrafo 2c dell'articolo 2 del Protocollo III ALC, il quale consente alla Svizzera, durante il periodo transitorio, di mantenere delle restrizioni (priorità dei lavoratori nazionali, controllo delle condizioni salariali e lavorative, qualifiche) nei riguardi dei prestatori di servizi attivi in quattro settori specifici.

Art. 21 (Assunzione di un'attività lucrativa da parte di familiari)

L'articolo rimanda ai nuovi paragrafi 2c e 3d integrati nell'articolo 10 ALC mediante l'articolo 2 del Protocollo III ALC per tenere conto delle restrizioni all'ammissione in vista dell'assunzione di un'attività lucrativa. Conseguentemente è aggiunto un titolo corrispondente della sezione 7 dell'ordinanza.

Art. 27

Durante il periodo transitorio applicato alla Croazia conformemente al Protocollo III ALC, il rilascio di un permesso in vista di svolgere un'attività lucrativa richiede una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. La presente disposizione precisa questo presupposto e indica la procedura applicabile.

Art. 38 cpv. 1

La disposizione stipula che le restrizioni ammesse nei riguardi della Croazia nel quadro delle disposizioni transitorie sono applicabili unicamente durante un periodo massimo di sette anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia. Sono inclusi in questo regime gli indipendenti cittadini croati per i quali il periodo di preparazione è ugualmente applicabile (vedi art. 31 Allegato I ALCP).

Ad n. II Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Considerata l'entrata in vigore del Protocollo III ALC, l'articolo 91a OASA che fissa i contingenti autonomi di permessi per cittadini croati non ha più ragion d'essere e viene pertanto abrogato.

Ad n. III e IV Modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale e dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Considerata l'entrata in vigore del Protocollo III ALC, l'articolo 69c OFPr e l'articolo 7 O-LPSU che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini della Croazia sono ormai obsoleti e possono pertanto essere abrogati.